

20/162/CU01/C2

POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 RECANTE: "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" (A.S. 1925).

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 10 settembre 2020

Posizione in merito al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

Il tema della priorità della copertura delle “minori entrate” necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali più volte sottolineata dalle Regioni e dalle Province autonome, è stato affrontato nel Tavolo tecnico presso il MEF di cui all’art.111 del DL 34/2020, che ha definito una prima risposta al tema della salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo l’art.119 della Costituzione e la legge n. 243/2012 (art. 9), attraverso gli accordi in materia di finanza pubblica sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 e che sono stati recepiti nel DL 104/2020 con un incremento del fondo a disposizione del comparto regioni per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento di tutte le funzioni istituzionali (indistintamente) di 2,8 mld di cui:

- **1,2 mld per le RSO** (da 500 ml a 1,7 mld) in parte per circa 950,7 ml per il ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione;
- **1,6 mld per le RSS** (da 1 ml a 2,6 mld): il ristoro della perdita di gettito è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro.

Corre l’obbligo sottolineare che le Regioni a statuto ordinario sono l’unico segmento nel comparto della Pubblica Amministrazione che deve restituire allo Stato parte delle somme ricevute per circa 950,7 ml di euro che si configurano come un’anticipazione di gettiti da recupero evasione. Infatti, nel caso non fossero incassate queste somme al ripristino dell’ordinaria attività di recupero fiscale, dovranno essere comunque versate al bilancio dello Stato fino a concorrenza dei 950 ml circa (nella quota di 50 milioni annui).

Per le RSO entro il 30 giugno 2021 verrà determinato l’importo degli effettivi minori gettiti tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori mentre per le RSS l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’esercizio 2020 sarà determinato nell’anno 2022 rispetto alla media di quelle quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l’emergenza COVID-19 e dei ristori.

Le Regioni e le Province autonome auspicano un continuo confronto sul tavolo tecnico con il MEF anche in vista dei dati macroeconomici della nota di aggiornamento al DEF 2020 così da verificare le migliori soluzioni tenendo conto della sostanza e della forma.

Sul fronte degli equilibri dei bilanci regionali rimangono, inoltre, ancora aperte le tematiche inerenti:

- l’applicazione dell’esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS per l’anno 2020 (equiparazione alle RSO) **e a regime dal 2021 una soluzione per tutte le Regioni;**
- non è stato ancora convocato il tavolo previsto dal DL 162/2019 art.39, c.12- 13, per la definizione delle modalità e termini per l’applicazione delle **disposizioni sulla ristrutturazione del debito nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, nel quale andrà affrontato anche il tema della sentenza delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770 che ha statuito, in termini definitivi, la nullità dei **contratti swap** delle amministrazioni pubbliche, specie se affiancati da un finanziamento del tipo “*upfront*”, la cui accensione non è stata accompagnata da una deliberazione dell’organo consiliare, non potendosi assimilare ad un atto di gestione l’assunzione di oneri di finanziamento pluriennali;

- occorre riprendere i lavori del **Tavolo tecnico per l’attuazione del D.Lgs. 68 del 2011** per la definizione delle procedure e delle modalità per la fiscalizzazione dei trasferimenti e l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso per ciascuna Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda le altre **priorità fondamentali delle Regioni e delle Province autonome** si sottolinea in particolare, i seguenti punti:

- **Fondo Sanitario Nazionale**

Si dà atto al Governo dell’incremento del fondo al fine di accelerare l’assorbimento delle richieste di *screening*, di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero ricorrendo fino al 31 dicembre 2020 ad alcuni strumenti straordinari anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale **mentre rimane irrisolta la questione sugli indennizzi delle persone danneggiate da trasfusioni dall’anno 2015**, indennizzi **che le Regioni anticipano** nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l’esercizio di tale funzione.

- **Fondo Nazionale Protezione Civile**

Permane la preoccupazione già manifestata dalle Regioni fin dal mese di marzo in occasione del DL 18/2020: tuttora a distanza di mesi non è ancora chiaro se vi sarà la copertura necessaria anche per le spese delle autonomie territoriali. Tali perplessità e incertezze sulle compensazioni delle spese sostenute nell’emergenza dalle Regioni e dalle Province autonome determina un appesantimento delle previsioni di spesa nei loro bilanci. **In caso di mancata soluzione, il tavolo di cui all’art.111 del DL 34/2020 non potrà non considerare queste maggiori spese** che al momento, nello spirito di leale collaborazione non sono state considerate; si prevede, infatti, un ristoro delle minori entrate al netto delle maggiori spese affrontate per l’emergenza Covid.

- **Trasporto Pubblico Locale**

La dotazione del Fondo previsto all’art.200, che il DL 34/2020 a copertura della riduzione dei ricavi tariffari e oneri rimborso abbonamenti è stato incrementato di 400 ml (per un tot: 900 ml). Le Regioni avevano chiesto un incremento della dotazione del Fondo di almeno 800 milioni di euro, in quanto da stime aziendali e regionali, circa 600 milioni di euro sono necessari per la copertura per i soli mesi marzo-aprile-maggio e gli oneri derivanti dalle proroghe dei titoli di viaggio almeno 150 milioni circa a cui vanno aggiunte le spese per il rimborso degli abbonamenti effettuati da molte aziende

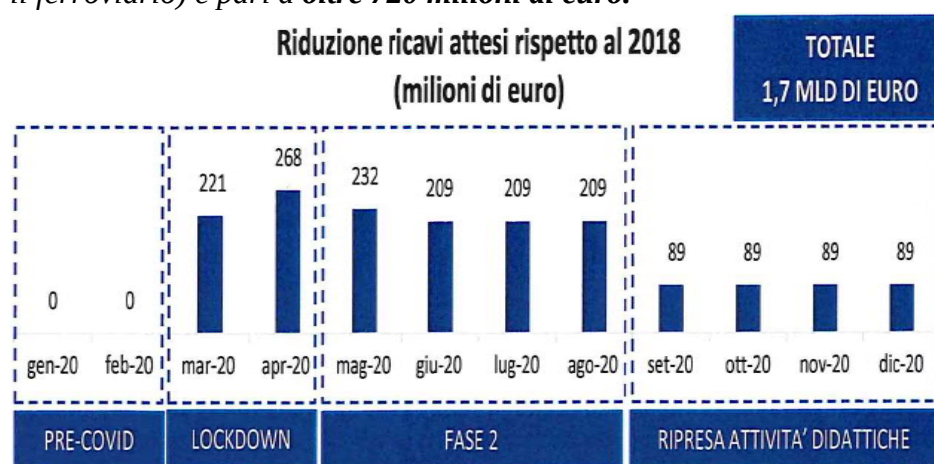
Alla luce anche degli esiti dei tavoli con il Governo che hanno definito la percentuale massima di capienza dei mezzi per garantire il distanziamento, appare chiara la necessità di ulteriori risorse per implementare i servizi al fine di mantenere i medesimi standard di trasporto dei

passaggeri oltreché di incrementare le stime dei minori ricavi in rapporto alla nuova percentuale di incremento.

In tale situazione le Regioni e le Province autonome non possono che esprimere preoccupazione in ordine alla tenuta degli equilibri economici delle aziende.

Si ricorda che il Fondo Nazionale dei Trasporti nella attuale dotazione finanziaria di 4,9 mld di euro è sottostimato, poiché le Regioni oggi contribuiscono con risorse aggiuntive fino a circa 6 mld di euro.

Dalla recente analisi di ASSTRA emerge chiaramente la situazione: *come indicato dal documento di cui si riporta lo stralcio: “COVID-19 Gli impatti del distanziamento interpersonale nel TPL e l’equilibrio economico di settore” - «...Durante il lockdown e nei primi giorni della fase 2, gli introiti per ricavi da traffico sono calati proporzionalmente al crollo dei passeggeri. Si prevede che le minori entrate per vendita titoli di viaggio per il 2020, saranno complessivamente circa 1,7 mld di euro. Quindi già a Maggio 2020 il danno economico di settore (ogni modalità di trasporto, incluso il ferroviario) è pari a oltre 720 milioni di euro.*



Occorre evidenziare che le stime sui minori introiti per ricavi da traffico non tengono conto della minore disponibilità a pagare dell'Utenza in questa fase generata dalla profonda crisi economico-finanziaria che ha colpito il Paese e che incrementerà in maniera significativa i livelli dell'evasione tariffaria.»

- **Piano straordinario investimenti e Semplificazione della legislazione nazionale**

Come per il DL 34/2020, non si ravvisa un piano di investimenti a lungo termine. Le Regioni e le Province autonome chiedono di **sbloccare immediatamente le risorse del fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali**. Non più rinviabile il rilancio delle opere pubbliche che può avvenire con un **nuovo modello di intervento attraverso la sinergia tra Stato, Regioni ed enti territoriali, con lo sviluppo di «hub» di investimenti sul territorio** che permetta l'accelerazione della programmabilità degli investimenti e la crescita dei territori attraverso **politiche di investimento da realizzare garantendo perequazione infrastrutturale, sviluppo aree interne e insularità**. Di seguito si indicano settori di intervento ritenuti prioritari.

- **Pianificazione degli investimenti già programmati in materia di sicurezza, infrastrutture per il trasporto** (ferroviarie, stradali, portuali, mobilità sostenibile etc.) e

rinnovo parco mezzi (ferroviari, bus, navali) con attenzione alla messa in sicurezza delle Ferrovie ex-concesse;

- **Pianificazione degli investimenti per il completamento del comparto infrastrutturale dei Servizi Idrici Integrati ai fini del risparmio idrico** (risanamento reti di distribuzione, riuso delle acque reflue) **e della tutela ambientale** (collettamento acque reflue, depurazione);
- Rifinanziamento e razionalizzazione dei fondi in materia di **politiche per la casa e abitative** nonché il **superamento delle barriere architettoniche**;
- **Rete infrastrutture scolastiche**;
- **Rete ospedaliera e infrastrutture la salute**;
- **Digitalizzazione/Banda Ultra Larga**;
- Accelerazione e **potenziamento** delle opere infrastrutturali connesse alla realizzazione dei **“Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 Milano-Cortina”** e delle **«Finali ATP Torino 2021 – 2025»**;
- **Ponte sullo Stretto di Messina**

Preme ricordare che i fondi Next Generation UE allocati sulla linea *RESILIENZA* hanno per l'Italia un plafond di 208,8 miliardi:

- 127,4 miliardi attraverso prestiti
- 81,4 miliardi di sussidi

Gli impegni per 56,7 miliardi sono da effettuare nei prossimi due anni (poco più di 28 miliardi all'anno) e i restanti 24,3 miliardi entro il terzo anno.

Pertanto, le Regioni e Province autonome chiedono che per alcuni programmi di investimento già previsti a legislazione vigente, si possano rimodulare gli stanziamenti anticipando quelli al termine del programma (es. annualità dal 2028 al 2034 anticipate negli stanziamenti delle annualità 2021 – 2022, come già avvenuto con l'art.46 del DL 104/2020) utilizzando in parte le risorse del Recovery Fund.

Esempio.:

- Programma investimenti in sanità le annualità 2026 – 2033 equivalgono a 4,3 mld;
- Fondo investimenti regioni (in parte destinato ai comuni), le annualità 2028 – 2034 equivalgono a circa 2 mld.

Un adeguato piano investimenti con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è la base per la crescita e per un congruo surplus di bilancio primario per rendere sostenibile il rapporto «debito/PIL»

Le Regioni e le Province autonome hanno già presentato in occasione dei precedenti decreti legge, emendamenti per incrementare gli investimenti in materia di:

- Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico;
- Sicurezza reti ferroviarie;
- Trasporto sostenibile;
- Digitalizzazione della PA (non solo dell'amministrazione centrale);
- Investimenti in materia ambientale e della green economy;

- Aggiornamento degli impianti sportivi anche in previsione dei Giochi Olimpici 2026;
- Spese per emergenza Covid -19 da finanziare con spazi liberati da contributi statali per la riduzione del debito
- Applicazione dell'esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS per l'anno 2020 (equiparazione alle RSO)

In allegato gli emendamenti ritenuti prioritari.

ALLEGATO

EMENDAMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALL'A.S. 1925: "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"

Emendamenti senza oneri finanziari	3
1. Indennizzi emotrasfusi senza oneri per lo Stato	3
2. Monitoraggio progetti miglioramento qualità dell'aria	4
3. Semplificazione procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e delle Province autonome	4
4. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio.....	6
5. Accelerazione procedure VIA per infrastrutture per le Olimpiadi 2026	7
6. Potenziamento centri per l'impiego	7
7. Camere di commercio	8
In subordine – Ipotesi A - Camere commercio	8
In subordine – Ipotesi B - Camere di commercio	8
8. Pubblicazione delle delibere del CIPE.....	9
9. Invimit	9
10. Struttura commissariale.....	11
11. Intesa per il riversamento allo Stato del recupero minori entrate da parte della Struttura di gestione	12
12. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2009 del 2012 e del 2016	12
13. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.	15
14. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" 15	
15 – Accelerazione procedure di sub-affidamento.....	16
16 – Omologazione di mezzi sino a 24 metri per servizi di TPL.....	17
17 – Nuovo art. 44-bis Misure per la mobilità sostenibile.....	17
18 – Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane.....	18
19 – Art. 50 Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana	18
20 – Art. 100 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.....	19
21. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo – PIP"	20
Emendamenti con oneri finanziari.....	21
22. Contributo per la riduzione del debito	21

23.	Indennizzi emotrasfusi - finanziamento annualità pregresse	22
24.	Investimenti territoriali.....	23
25.	Nettizzazione FAL	23
26.	Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa	25
27.	Edilizia sanitaria	28
28.	Investimenti reti ferroviarie regionali	28
29.	Interventi per la qualità dell'aria – modifiche all'art.51	29
30.	Fondo per il Trasporto Pubblico	30
31.	Innovazione tecnologica e digitalizzazione	30
32.	Finanziamento di impianti sportivi per Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo	
2026 -	Taranto.....	31
33.	Utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione.....	32
34.	Sospensione quota capitale anticipazione liquidità	33
35.	Ripartizione articolo 235 DL 34/2020	33
36.	Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici	34

Emendamenti senza oneri finanziari

1. Indennizzi emotrasfusi senza oneri per lo Stato

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Articolo 30 bis. Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

1. Le Regioni che hanno erogato gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare del predetto finanziamento ove lo stesso fosse stato effettuato sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., fatto salvo che, se tali finanziamenti rientrano nel Titolo II del D.lgs 118/2011, le Regioni devono reintegrare le relative risorse entro l'anno successivo anche con la finalità di ammodernamento tecnologico e investimento relativo al settore. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.

Relazione

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

Pertanto, a partire dall'annualità 2015 non vi sono stati ulteriori stanziamenti per questa finalità da parte dello Stato.

Nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione, le Regioni che hanno anticipato le somme, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della Legge 208/2015, sulla base di stanziamenti a bilancio e hanno contemporaneamente rispettato l'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il pareggio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato, l'emendamento mira a non obbligarle a dover stanziare di nuovo uno specifico stanziamento che determinerebbe una doppia copertura di queste erogazioni, stante anche il fatto che per quanto la legge sia in vigore dal 2016, lo Stato non ha ancora stanziato le risorse per rifondere le regioni né della spesa pregressa né di quella a regime.

Si precisa che nel caso in cui lo Stato proceda a stanziamenti specifici per tali indennizzi, le Regioni ripristinano gli stanziamenti con questo vincolo ancorché non esistano obbligazioni sottostanti ovvero vengono riattribuiti al bilancio regionale senza vincolo nel caso di copertura con entrate tributarie o extratributarie.

Non vi sono oneri finanziari per la finanza pubblica.

2. Monitoraggio progetti miglioramento qualità dell'aria

1. L'ultimo periodo del comma 1 lett.b) dell'articolo 51 è soppresso.

Relazione

È soppresso l'ultimo periodo in quanto inapplicabile se gli interventi riguardano singole persone fisiche nonché costituisce un appesantimento delle procedure che rallenta i tempi degli investimenti.

3. Semplificazione procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e delle Province autonome

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

“Articolo 43 bis - Disposizioni per semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e Province autonome.

1. Al fine di accelerare i tempi di pagamento verso fornitori e di semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per alcune tipologie di spesa nel caso in cui i bilanci delle Regioni e delle Province autonome prevedano nel bilancio di previsione risorse per le coperture finanziarie in fondi e stanziamenti, all'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 della lettera e) le parole “preventivo” sono soppresse;

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) e lett.e), la Giunta regionale provvede entro trenta giorni con propria deliberazione, da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni, qualora i debiti trovino copertura finanziaria negli idonei stanziamenti previsti a bilancio.”

Relazione

Lo scopo della norma è la semplificazione dell'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di impegno di spesa, inoltre si propone di dare un'interpretazione univoca all'attuale comma 4 dell'art.73 del D.lgs 118/2011 indicando nella Giunta la competenza per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o da acquisti di beni e servizi senza impegno di spesa solo nel caso in cui siano già previste a bilancio in appositi fondi le risorse per la copertura di questi debiti (Fondo contenzioso e rischi e per acquisto di beni e servizi in stanziamenti previsti a bilancio compatibili con la tipologia di spesa da riconoscere.).

Tenuto conto dei tempi che l'espletamento di una procedura legislativa richiede in contrasto con la necessità invece di operare celermente nel riconoscimento delle situazione debitoria si propone quindi di portare nell'alveo di competenza della Giunta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando le relative spese trovino copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio, posto che sugli stessi il Consiglio si è già espresso con l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario in corso. Negli altri casi, sia di debiti fuori bilancio riconducibili alle lett. b), c) e d) del comma 1 dell'art.73 sia nel caso in cui le spese di cui al comma 1 non trovino adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, la procedura è ricondotta a quella già prevista dai commi 2 e 3 dell'art.73.

L'obiettivo della modifica apportata nasce dall'esigenza di normare la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio tenendo conto della specificità delle Regioni e in particolare della peculiarità del procedimento legislativo regionale che ben si discosta dall'operatività e dalle tempistiche degli enti locali.

Il riconoscimento con legge regionale comporta la convocazione del Consiglio regionale anche per spese irrisorie, pertanto l'eliminazione dell'iter previsto da una legge regionale determinerebbe non solo un risparmio di spesa corrente per le convocazioni del Consiglio ma anche un'accelerazione dei tempi dei pagamenti dato da un iter accelerato (sono eliminati i tempi per la legge e per la verifica da parte dello Stato)

Inoltre, la modifica al comma 1 nasce dall'esigenza di semplificare la descrizione e dunque, l'interpretazione, della fattispecie di debito fuori bilancio prevista alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 73, allineandola alle fasi del procedimento della spesa come normate dai principi contabili.

La proposta non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si utilizza solo per i due casi specifici (lett.a) e lett.e) dell'art.73) la copertura finanziaria con risorse già stanziata a bilancio e pertanto sono rispettati a monte nel momento della formazione del bilancio di previsione gli equilibri economici finanziari di legge. Conseguentemente trattandosi di impegni di spesa che trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio, le relative previsioni di spesa sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Relazione tecnico finanziaria

Dalle modifiche apportate all'articolo 73 non discendono maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di modifiche di natura ordinamentale e procedurale.

4. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

Dopo l'articolo 52 sono è aggiunto il seguente:

“Articolo 52 bis Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

1. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole “, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse” con le parole “le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le egioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.
2. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, alla fine, il seguente periodo *“Le Regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”.*

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un'apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle regioni.

Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d'investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5. Accelerazione procedure VIA per infrastrutture per le Olimpiadi 2026

Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:

“Articolo 82 bis. Accelerazione procedure VIA per infrastrutture per le Olimpiadi 2026.

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale dei progetti inerenti la realizzazione degli interventi per i Giochi Olimpici 2026, il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
2. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale segue lo schema procedimentale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni.

Relazione

Ai fini di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere infrastrutturali inerenti i Giochi Olimpici 2026, sono ridotti i termini temporali per le procedure di valutazione dei impatto ambientale. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

6. Potenziamento centri per l'impiego

All'articolo 54 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.

Relazione

Il presente comma è finalizzato a garantire le assunzioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui all'articolo 1, comma 258, della Legge 145/2018, all'articolo 12, comma 3 bis, del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019 e all'articolo 15, comma 1, DL 78/2015 convertito dalla legge 125/2015. In particolare, qualora la funzione sia delegata alle province e alle città metropolitane con specifica legislazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 793 a 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, le entrate correnti e la spesa, per le assunzioni previste dalla normativa citata, non rilevano ai fini del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

7. Camere di commercio

1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'inizio dei commi 1 e 2 sono inserite le seguenti parole "Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 bis,";
- b) è aggiunto il seguente comma: "7 bis. I presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 possono, con apposito decreto, sospendere tali procedimenti per un periodo massimo di tre anni, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Relazione

In ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali, si permette ai presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di sospendere i procedimenti per un periodo massimo di tre anni.

In subordine – Ipotesi A - Camere commercio

All'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario."

Relazione

Le norme previste per l'obbligo di aggregazione delle CCIAA non si applicano agli enti che presentano bilanci in equilibrio sotto il profilo economico e finanziario. Non vi sono oneri per la finanza pubblica

In subordine – Ipotesi B - Camere di commercio

1. Al comma 1 dell'articolo 61 la parola "*sentita*" è sostituita con "*d'Intesa con*".

Relazione

È richiesta l'Intesa fra il Ministro dello sviluppo economico e la regione interessata per nomina, del commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

8. Pubblicazione delle delibere del CIPE

“E’ fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrare, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994, entro quarantacinque giorni dall’adozione”

Relazione

Le delibere del CIPE sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica. Su di esse è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Le delibere, registrate dalla Corte, sono infine pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

La pubblicazione delle delibere del CIPE, può rivestire una indubbia importanza nell’analisi delle numerose problematiche riguardanti il ritardo nella realizzazione delle grandi opere, in quanto, fintanto che, non sia intervenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle decisioni assunte dal CIPE, queste ultime, non possono avere nessun effetto reale, rimangono in un “limbo”.

Il range del “tempo medi di attesa” per la pubblicazione oscilla tra un minimo di 103 giorni e un massimo di 231 giorni.

Al fine di dare immediata esecutività ed evitare il dilatarsi dei tempi, a partire da quelli per la pubblicazione delle delibere per la quale non è fissato un termine, si propone il seguente emendamento.

9. Invimit

All’articolo 69, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole “pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, Regioni, Province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, Regioni, Province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti potranno concedere un’opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del presente comma».

Relazione

La disposizione di cui si propone la modifica stabilisce, tra l’altro, che i fondi d’investimento istituiti da Invimit SGR S.p.A., costituita e partecipata interamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, partecipino ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, di cui al comma 2 del medesimo art. 33. I fondi d’investimento di Invimit SGR S.p.A. (c.d. “fondi dei fondi”) possono dunque investire anche direttamente per acquisire immobili destinati a locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento proposto mira a chiarire l'ambito di operatività dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A., in modo tale da renderlo anche strumento per il sostegno ed il rilancio del sistema economico produttivo italiano, messo a dura prova dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per effetto della proposta di emendamento, i c.d. "fondi dei fondi" gestiti da Invimit SGR S.p.A. potranno chiaramente acquisire:

- immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;
- quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi o Associazioni e da altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti.

L'acquisto da parte dei "fondi dei fondi" di quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, enti territoriali, enti locali, enti pubblici e loro consorzi, associazioni o società partecipate, rappresenta una opportunità – nei limiti e compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei "fondi dei fondi" in esame – per il rilancio dell'economia e, comunque, degli investimenti, oltre a rendere efficace l'azione di gestione di Invimit SGR S.p.A.; in particolare, infatti, ciò consentirà a quest'ultima di concorrere alla valorizzazione delle quote dei fondi immobiliari detenute dai predetti enti. Al fine di rendere più facilmente monetizzabili le quote possedute da Stato, Regioni, Province, Comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, questi ultimi potranno, al momento della dismissione delle suddette quote, concedere un'opzione preliminare di acquisto delle stesse ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma».

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì una maggior efficacia ed efficienza della spesa, atteso che ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati.

All'articolo 69, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 4, al quinto periodo dopo le parole "pari almeno al" il valore 70 è sostituito dal seguente valore: "40"; dopo le parole "corrisposta in denaro", sono aggiunte le seguenti parole: "anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo".

Relazione

Il testo vigente della disposizione stabilisce, tra l'altro, che il conferimento e/o trasferimento da parte degli enti locali ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater, può essere conseguito mediante il procedimento dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciò anche al fine della eventuale regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. Tuttavia, sino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

In passato il legislatore ha già apportato modifiche al comma in esame - prima, dall'art. 23-ter, comma 1, lett. d), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente dall'art. 30, comma 2-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - riconoscendo in favore dell'ente conferente quote del fondo per un ammontare pari almeno al 70% del valore degli immobili conferiti, corrispondendo in denaro il restante 30% del valore dei detti immobili, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A..

L'emendamento proposto ha la finalità di incrementare la disponibilità degli enti apportanti con una valorizzazione in denaro sino al 60% del valore degli immobili conferiti, rappresentando, peraltro, un

utile strumento che può concorrere al sostegno ed al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Tale modifica, infatti, consente a tutti gli enti (enti territoriali, locali ed altri enti pubblici, nonché loro società partecipate) di potersi avvalere dell'“anticipazione” del 60% del valore degli immobili apportati.

L'emendamento proposto fissa, altresì, un *modus* alla suddetta anticipazione finanziaria del 60% del valore degli immobili apportati prevedendo anche la possibilità di derogare ai vincoli imposti – per le finalità della riduzione del debito pubblico – per i fondi di cui al comma 8-ter che così stabilisce *“la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili ... è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento”*. Tale deroga consentirebbe quindi una possibile diversa destinazione delle risorse, al fine di agevolare l'investimento per lo sviluppo per lo sviluppo dell'economia locale o in ambito sanitario anche in considerazione dell'attuale fase congiunturale.

In altri termini, le somme potranno essere erogate con la possibilità che le stesse vadano a beneficio della collettività, contribuendo – almeno nell'immediato – al rilancio dell'economia locale e/o settoriale, nel momento di acclarata crisi; resta fermo che, per i soli fondi di cui al comma 8-ter (promossi allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico) il valore delle quote dei medesimi fondi, per la parte relativa al 40% del valore degli immobili apportati, contribuisce alla riduzione del debito dell'ente apportante.

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che: *i)* ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati, *ii)* le operazioni sottese non possono produrre esborsi verso enti che non siano pubblici ai sensi del comma 2 dell'art.33 del DL.98/2011.

L'esborso finanziario, che la Società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze potrà valutare in base alla propria pianificazione finanziaria, potrà essere finanziato dalla liquidità disponibile nel fondo immobiliare acquirente, rinveniente, ovvero da auto finanziamento (proventi derivanti da canoni o dismissioni immobiliari, etc.), nonché da investimenti effettuati da investitori istituzionali. Si precisa, infatti, che l'investitore principale dei fondi gestiti dalla Invimit è il “fondo dei fondi” i3 Core, istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del D.L. n. 98/2011 e attualmente investito con liquidità rinveniente dalle riserve tecniche della INAIL, ai sensi del comma 3 del citato art. 33; a ciò si aggiunga che la normativa vigente consente, altresì, il possibile investimento nei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A. anche di altri investitori istituzionali.

10. Struttura commissariale

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:

“18 bis. All'art. 18 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 *bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-ter. In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.”

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di dare facoltà al Commissario straordinario di avvalersi di una struttura composta, oltre che dal personale individuabile in applicazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, anche da personale appartenente alla medesima amministrazione regionale o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, da utilizzare mediante prestazione di lavoro straordinario.

Quanto sopra si rende necessario in quanto, l'eventuale nomina in posizione di comando di Dirigenti e funzionari, lascerebbe sguarniti alcuni servizi della struttura organizzativa regionale, alla luce delle accertate carenze di organico. Analogamente dicasi per la quasi totalità dei piccoli enti e comuni molisani.

L'emendamento proposto è senza aggravio di spesa, restando il tutto nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, con possibili economie.

11. Intesa per il riversamento allo Stato del recupero minori entrate da parte della Struttura di gestione

1. Al comma 2 *octies*, lett.a) dell'articolo 41, la parola “sentita” è sostituita con “d’Intesa con”.

Relazione

È richiesta l'Intesa in sede di la Conferenza Stato - Regioni per l'importo del recupero di “minori entrate” che la Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna Regione.

12. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2009 del 2012 e del 2016

All' art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*A tal fine:*
 - a) *i rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., per le esigenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli Enti locali e degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati in deroga ai limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;*

- b) *i contratti prorogati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., possono derogare ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
- c) *alle proroghe di cui alle lettere a) e b) non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.”*

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni, gli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, in deroga ai valori soglia definiti rispettivamente con i DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020, e sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli enti locali dei predetti crateri e gli enti parco nazionali interessati. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l’ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall’ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale. Per tale finalità gli stessi enti possono utilizzare aggiuntivamente le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e certificate dagli organi di controllo interni, a condizione che lo stesso valore di spesa venga ridotto definitivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei rispettivi bilanci, in misura corrispondente agli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato”.

3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili.”

Relazione

Con la prima modifica (comma 1) si stabilisce la possibilità di continuare ad utilizzare lo stesso personale già in servizio, derogando ai limiti di durata previsti rispettivamente: per il settore pubblico, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e per il settore privato, dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Diversamente, si dovrebbero cessare i rapporti di lavoro esistenti ed attivare nuove procedure di selezione a valere sulla possibilità normativa di assunzione e sulle risorse finanziarie rese

disponibili dallo stesso comma 2 in conseguenza della proroga dell'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, a discapito della funzionalità dei servizi e della tempestività e adeguatezza dell'attività di ricostruzione.

Con la seconda modifica (comma 2) si introducono misure concrete per garantire la possibilità di utilizzare le procedure di stabilizzazioni previste dall'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze degli Uffici Speciali per la ricostruzione, degli enti locali dei crateri: sisma Abruzzo 2009, sisma del 20 e 29 maggio 2012 (che coinvolge le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché i rispettivi comuni ricompresi nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012) e sisma centro Italia 2016 nonché degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i... La disposizione recata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è infatti già attuabile dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale.

Occorre dunque introdurre misure finalizzate ad attuare il percorso di stabilizzazione derogando ai valori soglia fissati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica per la definizione delle capacità assunzionali delle Regioni e dei Comuni, di cui ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020 (nel frattempo emanati), reintroducendo, peraltro, la possibilità, già prevista per il triennio 2018 - 2020 dallo stesso articolo 20, comma 3 (norma transitoria non più applicabile a decorrere dalla data prevista per la stabilizzazione dal comma 2 dell'articolo 57 e cioè a decorrere dal 1^a gennaio 2022), di utilizzare le risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, prevedendo, all'uopo, un nuovo determinato arco temporale.

Tra l'altro la concreta attuazione del percorso di stabilizzazione è demandato alla definizione, per ragioni di coerenza con le disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e di omogeneità di attuazione da parte degli enti pubblici interessati, a criteri da definirsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con la terza modifica (inserimento comma 3-bis), nello spirito della disposizione introdotta, per renderne effettiva l'utilità assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nell'ambito delle ricostruzioni interessate, si propone altresì la computazione di tali periodi di servizio nell'ambito dei requisiti di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017.

13. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d)*,".

2. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d)*,";
- dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*";

Relazione

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus Covid-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

14. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa.

Relazione

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell'emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

15 – Accelerazione procedure di sub-affidamento

Dopo l'art. 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione di contratti in essere di appalto o concessione o atti di regolazione, si debba ricorrere a sub-affidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-affidamento/sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto sub-affidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, può autorizzare il sub-affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lett.b) del D. lgs. 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D. lgs. 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

Relazione

La norma è stata già approvata dal Governo in sede di intesa sulle Linee guida per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico, sancita nella seduta del 31 agosto u.s., ma non è stata recepita in alcun testo normativo.

In questa sede, si ripropone la norma, mirante ad accelerare le attività amministrative nel caso in cui l'appaltatore/ concessionario, relativamente ai contratti o atti di regolazione in essere, per far fronte alla ripresa

delle attività scolastiche post Covid-2019, debba ricorrere, al fine di adeguare le modalità di offerta del servizio ai mutamenti derivanti dalla situazione in essere di emergenza, a sub-affidamenti o sub-concessioni. Si specifica, a differenza della versione approvata il 31 agosto, che la procedura accelerata è una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione.

16 – Omologazione di mezzi sino a 24 metri per servizi di TPL

Dopo l'art. 2-bis, aggiungere il seguente:

“2-ter. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.”.

Relazione

La norma proposta mira, adeguando l'attuale normativa nazionale a quella europea, a consentire l'omologazione di veicoli di lunghezza superiore a 18,75 metri, con molteplici benefici relativi in termini di risorse umane (un solo autista guiderebbe un veicolo con una capacità maggiore), passeggeri trasportati e, più in generale, miglioramento delle *performance* offerte.

Inoltre, la norma contribuirebbe all'aumento della capacità di trasporto dei mezzi attualmente in circolazione, al fine di far fronte alle misure di sicurezza ex Covid e ai criteri di riempimento previsti dalle linee guida del MIT, riducendo parzialmente le perdite economiche subite dalle aziende di TPL.

Da tener presente che le innovazioni tecnologiche oramai consentono di avere sistemi di trasporto con veicoli su gomma a trazione elettrica di lunghezze superiori a 18,75 metri, da potere utilizzare su linee specifiche ad alta capacità di trasporto ben definite ed autorizzate. Infine, la deroga può contenere anche prescrizioni relative all'esercizio, alle quali è subordinata l'omologazione dei veicoli, in sede di verifica della circolabilità su tratte definite e regolamentate della linea di trasporto pubblico di persone.

17 – Nuovo art. 44-bis Misure per la mobilità sostenibile

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

“44-bis. Misure per la mobilità sostenibile - All'art. 229 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il comma 2-bis è integrato come segue:

- a) al primo periodo le parole: *«di contratti stipulati con gli enti locali»* sono sostituite dalle seguenti: *«di contratti stipulati con gli enti locali e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;*

- b) al secondo periodo, le parole: *«Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati»* sono sostituite dalle seguenti: *«Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al primo periodo»*;
- c) al terzo periodo le parole: *«sono ripartite tra i comuni interessati»* sono sostituite dalle seguenti: *«sono ripartite tra i soggetti di cui al primo periodo»*;
- d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: *«Gli enti locali e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse del fondo con risorse proprie.»*

Relazione

La norma riguarda il risarcimento per gli operatori del trasporto scolastico: le modifiche richieste consentirebbero anche alle Province autonome, che gestiscono i servizi di trasporto scolastico, di partecipare al riparto di fondi straordinari stanziati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinati a sostenere le imprese del settore.

18 – Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

All'art. 49, alla fine del secondo periodo, dopo le parole *“sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita”*, aggiungere le seguenti: *“, nonché all'estesa chilometrica della rete viaria gestita dalle Province in rapporto alla popolazione e al grado di vulnerabilità sismica e idrogeologica dei territori provinciali”*.

Relazione

L'emendamento proposto è motivato dalle seguenti valutazioni:

- ✓ il solo dato della popolazione servita penalizza alcuni territori, soprattutto quelli delle “aree interne”, spesso svantaggiati anche dall'assetto orografico, la cui accessibilità andrebbe salvaguardata e rafforzata per favorire lo sviluppo e contrastare il diffuso fenomeno dello spopolamento;
- ✓ la previsione di un coefficiente che si relazioni al grado di vulnerabilità sismica e idrogeologica consente di valutare i maggiori costi che richiedono gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte nelle aree esposte a rischio sismico e idrogeologico.

19 – Art. 50 Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

- ❖ Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
aa) Al primo periodo, le parole *“previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”* sono sostituite dalle seguenti: *“previa intesa in sede di Conferenza Unificata”*.
- ❖ Al comma 1, lettera b) le parole *“previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”* sono sostituite dalle seguenti: *“previa intesa in sede di Conferenza Unificata”*.

Relazione

Ai sensi dell'art.54, comma 2, del D. Lgs. 112/98, le uniche cinque funzioni mantenute allo Stato in materia di Urbanistica, tra le quali la *“promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato”* sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Pertanto, i criteri di riparto dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui alla legge 160/2019, devono essere stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata.

Analoga procedura deve essere seguita nel caso non si tratti di programma innovativo, ma semplicemente di un nuovo finanziamento di interventi di rigenerazione urbana da ripartire fra i Comuni: infatti, la competenza alla programmazione di queste risorse resta comunque esclusivamente in capo alle Regioni e il fondo va ripartito tra le stesse.

20 – Art. 100 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

All'art. 100, nella rubrica, le parole *“lacuale e fluviale”* sono soppresse. Al comma 1, le parole *“lacuali e fluviali, ivi comprese quelle”* sono soppresse.

Relazione

Il comma estende l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 682 e 683 della L. 145/2018 anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali. Conseguentemente, in analogia alle concessioni demaniali marittime, con l'entrata in vigore del “DL Agosto”, anche le concessioni riguardanti il demanio della navigazione interna **sono automaticamente prorogate al 31/12/2033**. Si evidenzia che la tale disposizione, già oggetto di osservazioni da parte della Conferenza delle Regioni in numerose sedute, presenta le seguenti criticità:

- la competenza sulla gestione del demanio della navigazione interna è stata delegata alle Regioni ai sensi del d.lgs. 112/98 (art. 105, comma 2, lettere d) e l);
- l'istituzione della proroga automatica delle concessioni demaniali contrasta:
 - o con la normativa comunitaria in materia: a tal fine si richiama la Sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di Giustizia Europea, nata da un ricorso di un privato su una concessione demaniale rilasciata sulla sponda bresciana del Lago di Garda, che afferma il principio secondo il quale è illegittima una disciplina nazionale che preveda forme di proroga automatica di concessioni demaniali marittime e lacuali;
 - o con alcune discipline regionali: ad esempio, la normativa della Regione Lombardia prevede, in ottemperanza al diritto comunitario, procedure ad evidenza pubblica per il

rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali. Pertanto, la disposizione in oggetto incide sulle concessioni demaniali in essere.

21. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino “Emergenza Palermo – PIP”

In deroga alle previsioni dell'art. 19, commi 5,6 del dlgs 175/2016 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana è autorizzata a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino “Emergenza Palermo – PIP” (L.R. 24/2000 e ss.mm.ii) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID19 RELAZIONE L'emendamento non determina costi per la finanza statale, ma è a solo carico del bilancio regionale e consente di far fronte alla questione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2020 che sul punto, nel dichiarare incostituzionale la disciplina regionale, ha precisato *“Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25.”*

Emendamenti con oneri finanziari

22. Contributo per la riduzione del debito

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Articolo 43 bis. *Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario*

1. È assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.
2. È altresì assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle Regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c.134, L.145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Mar che	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

Relazione

Si assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo per la riduzione del debito liberando spazi finanziari da utilizzarsi in via prioritaria per spese per politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19. Il contributo è ripartito secondo la consueta percentuale concordata fra le Regioni a statuto

ordinario utilizzata sia per i riparti di risorse per investimento sia per i contributi alla finanza pubblica.

Inoltre, alle Regioni che ne facciano richiesta, è assegnata un ulteriore contributo per le operazioni di estinzione del debito relative all'anno 2020, secondo i criteri che saranno definiti in un successivo decreto del MEF.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto sono utilizzate risorse già previste nel bilancio dello Stato all'art.115 del DL 34/2020 in parte non utilizzate e, inoltre, con effetti solo sul saldo netto da finanziare.

23. Indennizzi emotrasfusi - finanziamento annualità pregresse

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Articolo 30 bis. Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni e finanziamento annualità pregresse.

1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021; 200 milioni di euro per l'anno 2022; 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il rimborso delle anticipazioni alle Regioni per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a partire dall'annualità 2015. Le risorse sono ripartite fra le Regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Relazione tecnica

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazioni

dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a ripristinare lo stanziamento per le annualità pregresse e le relative rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale a partire dall'indennità dell'anno 2015.

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Investimenti territoriali

Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

“Articolo 46 bis. Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160”.

Relazione tecnica

Sono rifinanziati i fondi per gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. I fondi a disposizione delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati per almeno il 70% ai comuni del proprio territorio. L'assegnazione dei fondi agli enti territoriali permette l'accelerazione degli investimenti sul territorio e dà certezza a un piano pluriennale. Si utilizzano le risorse del fondo per gli investimenti infrastrutturali nel Paese non ancora programmati.

25. Nettizzazione FAL

"Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità"

Relazione

Il paragrafo 9.2 dell'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. stabilisce, tra l'altro, che “Le eventuali

variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”.

Per gli Enti che si trovano in disavanzo, il medesimo paragrafo 9.2 dell'All. 4/2, nella parte aggiunta con la lettera l) dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 marzo 2019, precisa:

“L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo del bilancio di previsione....Nel caso in cui l'importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”.

In atto la Regione Siciliana si trova nella condizione in cui l'importo della lettera A del prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 è inferiore alla somma degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e, pertanto, può applicare al bilancio di previsione le quote dell'avanzo vincolato per un importo complessivo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nell'esercizio 2020: tale importo corrisponde ad euro 421.889.971,90.

Detto limite è notevolmente inferiore all'avanzo vincolato complessivo, stimato in circa 5,4 miliardi di euro. Più in particolare, l'Avanzo vincolato da risorse extraregionali, secondo stime più recenti, si attesta intorno a 5,2 miliardi di euro.

Ne deriva che la Regione Siciliana, destinataria di ingenti risorse statali e comunitarie, con la finalità di ridurre il divario di sviluppo economico rispetto alle altre Regioni ed aree geografiche d'Europa, non può in atto attivare dette risorse se non in

minima parte (circa l'8%), con la conseguenza di perdere in prospettiva buona parte dei benefici assegnati e di correre il rischio di non impiegare appieno neppure i fondi comunitari già assegnati con il conseguente smobilizzo delle risorse assegnate e non utilizzabili alle scadenze temporali prefissate. Quindi, una norma di rigore contabile impedisce alla Regione di utilizzare le risorse assegnate proprio per uscire prima dalla crisi economico sociale e poi dalla propria crisi finanziaria e dal disavanzo strutturale, che è causa dell'applicazione della normativa stessa. Ciò risulta ancora più distorsivo nell'attuale fase in cui l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 prospetta scenari macroeconomici di crisi globale, che per le regioni in ritardo di sviluppo risultano più gravi negli effetti e più difficili da superare.

Inoltre appare ingiustificabile sul piano costituzionale e della pari dignità tra le regioni la circostanza che tale vincolo non sussista per le regioni a statuto ordinario, essendone destinatarie attualmente le sole regioni a statuto speciale: ciò oggettivamente costituisce una palese disuguaglianza che penalizza fortemente le autonomie speciali.

Occorre quindi pervenire all'approvazione di una norma che consenta anche per le regioni a statuto speciale di utilizzare le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità ed incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, e, conseguentemente di attivare

le ingenti risorse extraregionali ad essa assegnate al fine di superare il ritardo di sviluppo economico. Tale ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento con le regioni a statuto ordinario è ancora più penalizzante rispetto all'impossibilità di utilizzare appieno le risorse extraregionali sia statali (Fondo sviluppo e coesione o Programma complementare) che addirittura europee (tutti i fondi strutturali) atteso che il disavanzo fa ovviamente riferimento ai fondi ordinari regionali, mentre l'introduzione di limiti all'utilizzo delle risorse extraregionali impedisce l'attuazione di specifici interventi nazionali o comunitari, spesso destinati ad investimenti, che invece possano trovare realizzazione negli altri territori regionali, accentuando quindi il divario economico già esistente. In mancanza dell'intervento di differimento al prossimo anno invocato l'Inter spesa europea e statale in Sicilia resterà bloccata ed in un momento di drammatica crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19.

26. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Articolo 29: Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 30 giugno 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e di spesa verso produttori sanitari privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, nel limite degli importi di cui all'allegato A, è consentito di:
 - a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

- b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a favore di tutte le professioni sanitarie con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 -bis e 2 -ter , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
 - d) incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.
 - e) incrementare i tetti di spesa vigenti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fino al massimo del 2 per cento. (4% per le Regioni con tetti di spesa vigenti inferiori a euro 10.000.000).
3. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, nell'ambito delle risorse previste nell'allegato A, a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui al comma precedente, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021.
 4. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
 5. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
 6. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
 7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 478.218.772 euro per l'anno 2020 e di 250.000.000 euro per l'anno 2021. A tal fine è conseguentemente incrementato,

per gli anni 2020 e 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

8. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

TABELLA A

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

Regione	Quota d'accesso	Riparto risorse sulla base della quota d'accesso	
		ANNO 2020	ANNO 2021
PIEMONTE	7,36%	35.219.754	18.400.000
V D'AOSTA	0,21%	1.004.475	525.000
LOMBARDIA	16,64%	79.595.816	41.600.000
BOLZANO	0,86%	4.104.097	2.150.000
TRENTO	0,89%	4.257.256	2.225.000
VENETO	8,14%	38.935.696	20.350.000
FRIULI	2,06%	9.872.508	5.150.000
LIGURIA	2,68%	12.819.945	6.700.000
E ROMAGNA	7,46%	35.665.198	18.650.000
TOSCANA	6,30%	30.123.070	15.750.000
UMBRIA	1,49%	7.125.589	3.725.000
MARCHE	2,56%	12.258.402	6.400.000
LAZIO	9,68%	46.283.767	24.200.000
ABRUZZO	2,19%	10.472.048	5.475.000
MOLISE	0,51%	2.454.194	1.275.000
CAMPANIA	9,30%	44.483.036	23.250.000
PUGLIA	6,62%	31.666.469	16.550.000

BASILICATA	0,93%	4.468.358	2.325.000
CALABRIA	3,19%	15.257.629	7.975.000
SICILIA	8,16%	39.029.447	20.400.000
SARDEGNA	2,74%	13.122.020	6.850.000
TOTALE	100,00%	478.218.772	250.000.000

27. Edilizia sanitaria

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

“Articolo 31 bis. *Investimenti in materia sanitaria*

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2021 e 2022, per 70 milioni di euro per l'anno 2023, 75 milioni di euro per l'anno 2024, per 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 165 milioni di euro per l'anno 2034.”.

Relazione

Si rifinanzia per 2 miliardi le risorse stanziare a favore del piano pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in Sanità, gli interventi contribuiscono alla crescita del PIL con le opere pubbliche necessarie. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo al comma 14, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 L. 27/12/2019, n. 160.

28. Investimenti reti ferroviarie regionali

Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:

“Articolo 85 bis. *Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le Regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le Regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160. ”.

Relazione

È istituito di un apposito Fondo pluriennale per le infrastrutture strategiche per garantire maggiore continuità di finanziamento alle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie, in particolare per quanto riguarda: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie .

29. Interventi per la qualità dell'aria – modifiche all'art.51

All'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le risorse di cui al comma 1 lett.b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- b) All'ultimo periodo del comma 1 lett.b) dell'articolo 51 dopo *“dal codice unico di progetto (CUP).”* aggiungere le seguenti parole *“nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.”*
- c) Al comma 2 dopo le parole *“del presente decreto,”* aggiungere *“e di cui all'art. 24, comma 5 bis del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,”*
- d) È aggiunto il seguente comma: *“2 bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle Regioni interessate per l'80% sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20% entro il 30 aprile.”*

Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi ivi previsti ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e. 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88.

È modificato l'ultimo periodo prevedendo il monitoraggio solo per gli interventi pubblici, la norma così come prevista sarebbe inapplicabile agli interventi che riguardano singole persone fisiche.

Per accelerare gli interventi sono erogate l'80% delle risorse per il 2020 entro il 31 ottobre 2020 e per gli anni a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno definito il riparto delle somme fra le Regioni. Il saldo del 20% sarà erogato a seguito di rendicontazione della spesa da effettuarsi entro il 31 marzo e l'erogazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile.

30. Fondo per il Trasporto Pubblico

Al comma 1 dell'articolo 44 le parole “ 400 milioni” sono sostituite con “800 milioni”. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

La dotazione del Fondo è incrementata in quanto palesemente insufficiente a coprire i mancati ricavi delle aziende (da stime aziendali e regionali, circa 800 milioni di euro per i mesi marzo-aprile-maggio) e gli oneri derivanti dalle proroghe dei titoli di viaggio (nella peggiore delle ipotesi si arriva a 150 milioni). Inoltre, le stime dei minori ricavi vanno incrementate in rapporto alle misure di massima capienza dei mezzi per garantire il distanziamento

Resta, pertanto, irrisolta la questione già posta del riequilibrio dei contratti di servizio.

31. Innovazione tecnologica e digitalizzazione

Dopo articolo 70 è aggiunto il seguente:

“Articolo 70 bis. Disposizioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione per le Regioni e Province autonome.

1. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “strategia di condivisione” sono inserite “anche con le Regioni e Province Autonome”; dopo le parole “decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono inserite “dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,”;

- b) al comma 2 dopo le parole “tecnologica e la digitalizzazione” sono inserite “, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281”;
- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“3 ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

3 quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3 ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l’integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.”

- d) al comma 3 le parole “cinquanta milioni” sono sostituite con “centodieci milioni”.

- 2. All’onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione tecnica

L’emendamento mira a coinvolgere anche con le Regioni e Province Autonome nella strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete. Inoltre, si prevede, al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGO PA che le Regioni e le Province Autonome siano riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito un fondo destinato alla copertura delle attività per i Soggetti che sono tenuti a completare l’integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.

32. Finanziamento di impianti sportivi per Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto

Dopo l’articolo 82 è aggiunto il seguente:

“Articolo 82 bis. Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto.

- 1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all’impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed incrementare l’attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno

stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160.

2. Con uno o più decreti del Ministro per le Politiche giovanili e Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

Relazione

La proposta normativa prevede uno stanziamento di risorse per accelerare le opere per gli impianti legati allo svolgimento delle gare olimpiche invernali “Milano – Cortina 2026” e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto, accelerando gli investimenti nelle zone dedicate alle gare e per incentivare la campagna di attrattività turistica delle regioni coinvolte nell'organizzazione di questi eventi sportivi.

Relazione tecnica

All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per investimenti delle Amministrazioni centrali già previsto con legge 160/2019 e non ancora utilizzate.

33. Utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione.

"Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie"

Relazione

Diversamente da quanto avviene per le Regioni a statuto ordinario sono stati introdotti rigorosi limiti anche per il 2020 in forza dell'art. 1, comma 897 della legge n. 145/2018 e del principio contabile di cui al paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per l'utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione, che hanno sostanzialmente paralizzato per le Regioni a statuto speciale in disavanzo il ricorso all'avanzo vincolato, composto quasi esclusivamente da fondi extraregionali. La norma si pone l'obiettivo di consentire anche alle Regioni a statuto speciale di utilizzare appieno le risorse nazionali e comunitarie, accelerando la spesa e semplificando gli adempimenti contabili ed i tempi di attuazione, in un periodo di emergenza sanitaria e di profonda crisi economica.

Il rigoroso limite introdotto rischia di far smobilizzare risorse comunitarie non spendibili per l'applicazione di principi contabili incompatibili con l'attuale fase emergenziale, il cui utilizzo in questo momento potrebbe consentire invece di alleviare la situazione di grave sofferenza economica e finanziaria, creando condizioni di pari trattamento con le Regioni a statuto ordinario.

34. Sospensione quota capitale anticipazione liquidità

Al comma 3, dell'art. 112 della L.24 aprile 2020, n. 27, le parole “comma 1” la parola “non” è soppressa.

35. Ripartizione articolo 235 DL 34/2020

Dopo il comma 5 dell'articolo 32, è inserito il seguente:

"5bis. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano."

Relazione

Il presente emendamento è volto a precisare, in relazione alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 235 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, che anche la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad accedere al fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le destinazioni configurate dai commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.l. 104/2020. In particolare, il comma 3 destina una parte cospicua del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 235 del d.l. 34/2020 alle misure volte al potenziamento della ripresa delle attività didattiche in presenza, anche mediante la possibilità di incrementare i contratti temporanei di docenti, da attivare dalla data di inizio delle lezioni, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, con possibilità di sostituire il personale assunto a tempo determinato, in caso di assenza, sin dal primo giorno, dal momento che l'usuale soluzione di accorpare la classe dove si verifica l'assenza del titolare con le altre funzionanti nel medesimo plesso non è praticabile per ragioni di sicurezza, essendo prioritario il mantenimento del gruppo classe. A tal fine, occorre chiarire che anche la Regione autonoma Valle d' Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concorrere, ai fini della sola attivazione dei predetti contratti temporanei, alla fruizione del plafond di cui la norma ha previsto l'accantonamento, pari al 10 per cento delle risorse complessive del Fondo di cui all'articolo 235 del d.l. 34/2020.

La precisazione richiesta con la proposta emendativa si rende necessaria in quanto non appare possibile, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, che una singola Regione possa sostenere l'onere derivante dagli adempimenti connessi alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 avvalendosi esclusivamente di risorse proprie, nonché in quanto occorre sia precisata la volontà dello Stato di trasferire anche alla Regione autonoma Valle d' Aosta/ Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse necessarie a rendere possibile la ripresa delle attività scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

36. Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

Articolo aggiuntivo

Art. 9 bis - Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e il 17 marzo 2020 e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro per i mesi di La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso stessa azienda utilizzatrice almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e il 17 marzo 2020 e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle l'indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Relazione

Dalle indennità previste dal D.L. 18/2020, integrato dal successivo D.L. 34/2020, nella sua formulazione dettata dalla legge di conversione n. 77/2020, e dal recente D.L. 104/2020, sono rimasti esclusi moltissimi lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica, anche se non rientranti nella categoria degli stagionali.

È il caso, ad esempio, dei migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, etc...).

Per analogia, si ritiene opportuno allargare anche a tale fattispecie l'indennità prevista per i lavoratori stagionali, poiché anche nel loro caso, per esigenze di gestione aziendale, ci si trova di fronte a un succedersi di contratti a tempo determinato che comportano un'aspettativa di occupazione stabile, per quanto frammentaria.